

## Regione Umbria

Giunta Regionale

---

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 1073 DEL 22/09/2015

**OGGETTO:** Reg. (UE) n. 1308/2013 e (CE) n. 555/2008 – D.G.R n. 1931/04. Criteri e modalità per l'assegnazione ai produttori dei diritti di impianto di vigneti della riserva regionale.

		PRESENZE
Marini Catiuscia	Presidente della Giunta	Presente
Paparelli Fabio	Vice Presidente della Giunta	Presente
Barberini Luca	Componente della Giunta	Presente
Bartolini Antonio	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Chianella Giuseppe	Componente della Giunta	Presente

---

Presidente: Catiuscia Marini

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

Efficace dal . 29/09/2015

Il funzionario:FIRMATO

---

## LA GIUNTA REGIONALE

**Visto** il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore Fernanda Cecchini

**Preso atto:**

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

**Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

**Visto** il Regolamento interno di questa Giunta;

**A voti** unanimi espressi nei modi di legge,

## DELIBERA

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'Assessore, corredati dei pareri e del visto prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) di incaricare il Dirigente del Servizio politiche agricole produzioni vegetali e sviluppo locale ad assegnare alla riserva regionale i diritti di impianto/reimpianto scaduti alla data del 31 luglio 2015;
- 3) di assegnare ai produttori i diritti di impianto disponibili nella riserva regionale;
- 4) di approvare gli indirizzi ed i criteri per l'emanazione del bando regionale per la concessione dei diritti della riserva regionale, come riportati nell'*allegato A*, parte integrante e sostanziale al presente atto;
- 5) di stabilire che le somme introitate a seguito della cessione dei diritti di impianto della riserva regionale sono destinati ad attività connesse alla gestione della riserva, ad attività di studio, ricerca e sperimentazione vitivinicola nonché ad altre azioni a sostegno del settore vitivinicolo regionale;
- 6) di incaricare il Dirigente del Servizio politiche agricole produzioni vegetali e sviluppo locale all'emanazione del bando per l'assegnazione dei diritti di impianto della riserva definendo in dettaglio i requisiti soggettivi ed oggettivi dei richiedenti, le modalità di presentazione delle domande, la documentazione da allegare, le procedure per l'istruttoria delle domande e per i controlli successivi, le modalità di pagamento del corrispettivo, gli impegni per i beneficiari, le scadenze per l'esecuzione degli impianti, la modulistica per la presentazione delle domande.
- 7) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 33/2013;
- 8) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

**IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE**

f.to Catia Bertinelli

**IL PRESIDENTE**

f.to Catiuscia Marini

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Oggetto: Reg. (UE) n. 1308/2013 e (CE) n. 555/2008 – D.G.R n. 1931/04. Criteri e modalità per l'assegnazione ai produttori dei diritti di impianto di vigneti della riserva regionale.**

**Visti:**

- il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i Reg. (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/01 e (CE) n. 1234/07 del Consiglio;
- il Reg. (CE) n. 1493/99 e successive modificazioni ed integrazioni relativo alla nuova organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
- il Reg. (CE) n. 1227/00 e successive modificazioni ed integrazioni che stabilisce modalità applicative del Reg. (CE) n. 1493/99;
- il Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2009, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal Reg. (CE) n. 491/09 del Consiglio del 25 maggio 2009;
- il Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, in ordine ai programmi di sostegno;
- il Reg. (CE) n. 436 della Commissione del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/08 del Consiglio, ed in particolare il Titolo I, concernente lo schedario viticolo;
- il decreto legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010 recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
- il decreto 16 dicembre 2010 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, concernente norme per la disciplina dello schedario viticolo e per la rivendicazione annuale delle produzioni;
- la D.G.R. 26 luglio 2000, n. 828 con la quale sono state disciplinate le norme tecniche e procedurali per la gestione del potenziale produttivo viticolo regionale.
- la D.G.R. 9 dicembre 2004, n. 1931 e successive modifiche, concernente il testo coordinato delle disposizioni regionali per la gestione del potenziale produttivo viticolo regionale;

**Considerato** che con D.G.R. n. 828/00 la Regione Umbria, in attuazione dei Reg. (CE) n. 1493/99 e (CE) n. 1227/00, ha istituito la riserva regionale dei diritti di impianto e reimpianto con l'obiettivo di mantenere il potenziale produttivo vitivinicolo e migliorarne la gestione;

**Atteso** che il suddetto atto, relativamente alla riserva regionale, stabilisce quanto segue:

- nella riserva confluiscono i diritti di nuovo impianto, i diritti di impianto e reimpianto, non esercitati entro i termini prescritti;
- la riserva regionale è tenuta presso il competente Servizio regionale, ed i movimenti in entrata ed in uscita sono determinati a cadenza annuale con atto del Dirigente responsabile;
- i diritti di impianto attribuiti alla riserva regionale possono essere prelevati non oltre la fine della quinta campagna successiva a quella nella quale sono stati assegnati alla riserva medesima e che dopo tale periodo i diritti non concessi si estinguono;
- l'assegnazione dei diritti della riserva ai produttori è disposta dalla Regione mediante avviso pubblico nel quale vengono definiti i beneficiari, i criteri di assegnazione le modalità e l'eventuale prezzo di cessione;
- le somme introitate dalla cessione dei diritti della riserva sono destinati all'attività della riserva e ad attività di studio, ricerca e sperimentazione in campo vitivinicolo;

**Considerato** che il Reg. (CE) n. 1234/07, come modificato dal Reg. (CE) n. 491/09, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), relativamente alle riserve nazionali o regionali prevede

quanto segue:

- l'art. 85 undecies stabilisce che:
  - gli Stati membri che hanno istituito una riserva nazionale o riserve regionali di diritti di impianto a norma del Reg. (CE) n. 1493/99 possono mantenerle fintantoché applicano il regime transitorio dei diritti di impianto il quale ai sensi dell'articolo 85 septies del Reg. (CE) n. 1234/07 scade il 31.12.2015;
  - se non sono utilizzati entro i periodi prescritti, i diritti di nuovo impianto, i diritti di reimpianto i diritti di impianto concessi a partire dalla riserva, sono assegnati alla riserva nazionale o alle riserve regionali;
- l'art. 85 duodecies stabilisce che:
  - gli Stati membri possono concedere i diritti a partire dalla riserva:
    - a) a titolo gratuito ai produttori di età inferiore a quaranta anni dotati di una sufficiente capacità professionale che si insediano per la prima volta in un'azienda viticola;
    - b) dietro corrispettivo da versare alle casse regionali, ai produttori che intendono utilizzare i diritti per l'impianto di vigneti la cui produzione abbia sicuri sbocchi di mercato;
  - gli Stati membri definiscono i criteri per determinare l'importo del corrispettivo per la cessione dei diritti di impianto della riserva, che può variare in funzione del futuro prodotto finale dei vigneti e del periodo transitorio residuo di applicazione del divieto di nuovi impianto previsto dall'articolo 85 octies, paragrafi 1 e 2;
  - gli Stati membri, nell'utilizzo dei diritti di impianto concessi dalla riserva, si accertano che l'ubicazione, le varietà e le tecniche culturali impiegate garantiscano che la produzione futura risponda alla domanda del mercato e che le rese siano rappresentative delle rese medie della Regione dove sono utilizzati, in particolare se i diritti di impianto provenienti da superfici non irrigue sono utilizzati in superfici irrigue;
  - i diritti di impianto concessi a partire da una riserva che non siano stati utilizzati entro la fine della seconda campagna successiva a quella in cui sono stati concessi, sono incamerati e riversati nella riserva;
  - che i diritti di impianto che si trovano nella riserva e che non sono stati assegnati entro la fine della quinta campagna viticola successiva a quella in cui sono stati versati nella riserva, si estinguono;

**Atteso** che il Reg. (CE) n. 555/08 all'art. 65, relativamente alle riserve dei diritti di impianto, stabilisce che gli Stati membri garantiscono che il trasferimento di diritti tramite una riserva nazionale e/o regionali, non comporti un aumento globale del potenziale produttivo sul loro territorio e, se necessario, possono applicare un coefficiente di riduzione;

**Atteso** che l'art. 230 del Reg. (UE) 1308 ha abrogato il Reg. (CE) n. 1234/07 ma ha altresì stabilito che il regime transitorio dei diritti di impianto continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2015;

**Considerato** che a partire dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2030, il Reg. (UE) n. 1308/13 stabilisce un nuovo sistema di autorizzazioni per la gestione degli impianti viticoli, il quale non prevede l'esistenza di riserve nazionali e/o regionali di diritti di impianto;

**Considerato** tuttavia che l'art. 68 del suddetto Reg. (UE) n. 1308/13 stabilisce che i diritti di impianto concessi ai produttori in conformità agli articoli 85 nonies (diritti di nuovo impianto), 85 decies (diritti di reimpianto) o 85 duodecies (diritti di impianto della riserva) del Reg. (CE) n. 1234/07 anteriormente al 31 dicembre 2015 che non sono stati utilizzati dai produttori stessi e sono in corso di validità alla suddetta data, possono essere convertiti in "autorizzazioni" ai sensi del capo III del medesimo regolamento le quali hanno lo stesso periodo di validità dei diritti di impianto/reimpianto da cui provengono;

**Preso atto** che i diritti di impianto della riserva regionale possono essere concessi ai produttori entro e non oltre il 31 dicembre 2015;

**Vista** la D.G.R. n. 1575 del 1.12.14 con la quale sono stati definiti i criteri e le modalità per la precedente assegnazione dei diritti di impianto di vigneti della riserva regionale;

**Vista** la determinazione dirigenziale n. 10109 del 5.12.14 con la quale è stato emanato il bando regionale per l'assegnazione dei diritti di impianto della riserva ai sensi della D.G.R. n. 1575/14;

**Atteso** che ai sensi degli atti sopra richiamati sono stati concessi ai produttori regionali 94, 18 ettari di diritti di reimpianto per la produzione di vini DOP e IGP regionali con l'esclusione dei vini DOP Montefalco sagrantino e Orvieto;

**Considerato** che la consistenza della riserva regionale è attualmente pari a circa 184 ettari, salvo piccole rettifiche a seguito delle verifiche e dei controlli amministrativi tuttora in corso a cura del competente Servizio, e che tale plafond potrà essere incrementato a seguito dell'assegnazione alla riserva dei diritti di impianto/reimpianto scaduti in quanto non utilizzati dai produttori entro la data del 31 luglio 2015;

**Ritenuto** pertanto necessario, in considerazione della ormai prossima scadenza del regime transitorio dei diritti di impianto fissata dalla normativa comunitaria sopra richiamata al 31.12.2015, procedere ad assegnare ai produttori regionali i diritti di impianto/reimpianto della riserva regionale per le seguenti finalità:

- mantenere il potenziale produttivo vitivinicolo regionale in vista dell'entrata in vigore a partire dal 1 gennaio 2016 del nuovo sistema di autorizzazioni per gestione degli impianti viticoli;
- qualificare la produzione vitivinicola regionale;
- soddisfare le richieste di diritti di impianto da parte dei produttori regionali per adeguare le produzioni alle richieste del mercato;

**Atteso** che ai fini della predisposizione del bando per la concessione dei diritti della riserva, sulla base di quanto sopra esposto, è necessario definire quanto segue:

- a) il plafond di diritti della riserva da assegnare ai produttori;
- b) le tipologie di vini per i quali possono essere concessi i diritti dalla riserva;
- c) le tipologie di assegnazione: a titolo gratuito e dietro corrispettivo;
- d) i criteri per determinare l'importo del corrispettivo per la cessione dei diritti di impianto della riserva;
- e) i beneficiari, i requisiti soggettivi ed oggettivi per la presentazione delle richieste di assegnazione;
- f) la superficie minima e massima assegnata tramite i diritti della riserva;
- g) i criteri di priorità per l'eventuale selezione delle domande.

#### A – Plafond diritti della riserva da assegnare

I diritti di reimpianto/impianto scaduti attualmente disponibili nella riserva regionale per l'assegnazione ai produttori sono pari a circa 184 ettari. Con atto del Dirigente del Servizio competente si provvederà, previa le necessarie verifiche amministrative, ad assegnare alla riserva regionale i diritti di reimpianto scaduti in quanto non utilizzati dai produttori entro il termine del 31 luglio 2015. Tali diritti andranno ad incrementare il plafond di diritti di impianto da assegnare ai produttori regionali.

#### B - Tipologie di vini per i quali sono concessi i diritti dalla riserva

L'art. 85 duodecies del Reg. (CE) n. 1234/07 stabilisce che nell'utilizzo dei diritti di impianto concessi dalla riserva è necessario accertare che l'ubicazione, le varietà e le tecniche colturali impiegate garantiscano che la produzione futura risponda alla domanda del mercato e che le rese siano rappresentative delle rese medie regionali, in particolare se i diritti di impianto provenienti da superfici non irrigue sono utilizzati in superfici irrigue e che il trasferimento di diritti tramite la riserva non comporti un aumento globale del potenziale produttivo sul loro territorio e, se necessario, si può applicare un coefficiente di riduzione.

Il medesimo articolo stabilisce che i diritti della riserva possono essere assegnati ai produttori dietro corrispettivo, per l'impianto di vigneti la cui produzione abbia sicuri sbocchi di mercato.

La precedente assegnazione dei diritti della riserva ai sensi della D.G.R. n. 1575/14 è stata effettuata per l'impianto di vigneti destinati alla produzione di vini DOP (DOCG/DOC) e IGP (IGT) regionali, ad eccezione della DOCG Montefalco Sagrantino e della DOC Orvieto.

Il Consorzio Tutela Vini di Montefalco ha presentato alla Regione Umbria, ai sensi dell'art. 12

del D. Lgs n. 61/2010, una richiesta per disciplinare l'iscrizione dei vigneti allo schedario ai fini dell'idoneità alla rivendicazione della DOCG Montefalco Sagrantino, con l'obiettivo di conseguire l'equilibrio di mercato per la suddetta DOCG.

La suddetta richiesta, qualora autorizzata dalla Regione, comporta una limitazione del potenziale produttivo del vino DOCG Montefalco Sagrantino.

Per quanto sopra si propone di escludere la produzione dei vini DOGC Montefalco Sagrantino dall'assegnazione dei diritti di impianto della riserva regionale al fine di non incrementare il potenziale produttivo di tale denominazione.

I diritti di impianto della riserva regionale sono pertanto concessi per la produzione di tutti i vini DOP e IGP regionali con l'esclusione dei vini DOCG Montefalco Sagrantino.

Sono altresì escluse dall'assegnazione dei diritti della riserva gli impianti di vigneti per la produzione delle tipologie "vino" e "vino con indicazione della varietà".

L'altra condizione da rispettare ai fini della concessione dei diritti della riserva è che le rese dei vini derivanti dagli realizzati con tali diritti, siano rappresentative delle rese medie regionali, in particolare se i diritti di impianto provenienti da superfici non irrigue sono utilizzati in superfici irrigue e che il trasferimento di diritti tramite la riserva non comporti un aumento globale del potenziale produttivo sul territorio con l'applicazione, se necessario, di un coefficiente di riduzione.

Per quanto riguarda i vini DOCG/DOC regionali beneficiari dell'assegnazione dei diritti le rese di uva previste dai disciplinari di produzione vanno, a seconda della tipologia, da un minimo 9 ton/ha per la DOCG Torgiano Rosso Riserva ad un massimo 13 ton/ha per la DOC Montefalco Bianco.

Considerato che la maggior parte dei diritti di impianto/reimpianto confluiti nella riserva provengono da vigneti destinati alla produzione di vini comuni e IGT le cui rese di uva vanno, a seconda della tipologia di vino, da un minimo 14 ton/ha ad un massimo 18 ton/ha, mentre le assegnazioni dei diritti di impianto riguardano tipologie di vini DOP e IGP che hanno rese uguali o inferiori, l'assegnazione dei diritti tramite la riserva non determina un aumento globale del potenziale produttivo a livello regionale e pertanto non è necessario applicare alcun coefficiente di riduzione.

### **C – Caratteristiche assegnazione: a titolo gratuito e dietro corrispettivo**

La normativa comunitaria sopra richiamata stabilisce che le Regioni possono concedere i diritti a partire dalla riserva:

- a) a titolo gratuito ai produttori di età inferiore a quaranta anni dotati di una sufficiente capacità professionale che si insediano per la prima volta in un'azienda viticola;
- b) dietro corrispettivo da versare alle casse regionali, ai produttori che intendono utilizzare i diritti per l'impianto di vigneti la cui produzione abbia sicuri sbocchi di mercato.

I requisiti comunitari per la concessione dei diritti a titolo gratuito previsti dalla norma comunitaria sono abbastanza rigidi, in quanto i potenziali beneficiari non solo devono essere giovani in possesso di una sufficiente capacità professionale, ma devono insediarsi per la prima volta in un'azienda viticola.

Le precedenti assegnazioni dei diritti di impianto effettuate a titolo gratuito non hanno avuto un grande riscontro a causa della difficoltà a definire a livello regionale l'"azienda viticola".

Si ritiene pertanto opportuno, per evitare il mancato utilizzo dei diritti della riserva, procedere ad una nuova assegnazione dei diritti esclusivamente a titolo oneroso dietro versamento di un corrispettivo da versare alla Regione Umbria.

Tuttavia uno degli obiettivi strategici della Regione anche nel prossimo periodo di programmazione comunitaria è di favorire il ricambio generazionale nel settore agricolo e quindi anche nella conduzione delle aziende vitivinicole.

Si propone pertanto di prevedere condizioni di accesso ai diritti della riserva economicamente più favorevoli per i giovani imprenditori di età inferiore a 40 anni, riducendo di 1/3 il corrispettivo da pagare per la concessione dei diritti della riserva.

## **D - Criteri per determinare l'importo del corrispettivo per la cessione dei diritti di impianto della riserva**

L'importo del corrispettivo per la cessione dei diritti di impianto della riserva può variare in funzione del futuro prodotto finale dei vigneti e del periodo transitorio residuo di applicazione del divieto di nuovi impianto previsto dal Reg. (CE) n. 1234/07.

Nella precedente assegnazione dei diritti della riserva effettuata ai sensi della D.G.R. n. 1575/14 il valore per la cessione ai produttori dei diritti di impianto della riserva regionale era stato stabilito in 1.500 € ad ettaro per tutte le tipologie di vini DOCG/DOC/IGT regionali.

Per i giovani imprenditori di età inferiore a 40 anni alla data di presentazione della domanda, il corrispettivo da pagare per la concessione dei diritti della riserva era stato invece fissato a 1.000 € ad ettaro.

Attualmente il valore di mercato dei diritti di reimpianto, in caso di cessione tra privati, è sensibilmente più elevato rispetto ai suddetti importi, anche a seguito della possibilità che hanno i produttori di poter cedere i diritti al di fuori della Regione Umbria verso aziende vitivinicole del Veneto, Friuli Venezia Giulia e Toscana dove esiste una notevole richiesta di diritti di reimpianto da parte dei produttori locali.

Considerato però che i diritti di reimpianto della riserva regionale che hanno una scadenza inferiore (2 campagne) rispetto a quella dei diritti di reimpianto derivanti da estirpazione (8 campagne), il prezzo di mercato non può essere l'unico criterio per definire il valore per la cessione ai produttori dei diritti di impianto della riserva.

Oltre al prezzo di mercato, si ritiene opportuno considerare anche la durata residua del sistema dei diritti di impianto/reimpianto e della riserva. Analogamente al sistema dei diritti di impianto, le riserve regionali cesseranno di esistere alla data del 31 dicembre 2015.

I diritti di impianto presenti nella riserva dovranno necessariamente essere assegnati ai produttori entro la suddetta scadenza, pena la perdita di potenziale produttivo viticolo per la regione.

Per le considerazioni sopra esposte si propone di facilitare l'accesso dei produttori regionali ai diritti della riserva, riducendo del 20% il costo unitario dei diritti di reimpianto della riserva regionale, rispetto ai valori fissati per la precedente assegnazione effettuata ai sensi della sopra richiama D.G.R. n. 1575/14.

Per la cessione ai produttori dei diritti di impianto della riserva regionale per tutte le tipologie di vini DOCG/DOC/IGT regionali l'importo da versare alla Regione Umbria è pertanto pari a 1.200 €/ettaro.

Per i giovani imprenditori di età inferiore a 40 anni alla data di presentazione della domanda, l'importo da versare alla Regione Umbria per la cessione dei diritti della riserva è pari a 800 € ad ettaro.

## **E – Beneficiari, requisiti soggettivi ed oggettivi per la presentazione delle richieste di assegnazione**

Possono beneficiare della concessione dei diritti di impianto della riserva gli imprenditori singoli o associati conduttori di un'azienda agricola.

Le domande per l'assegnazione dei diritti della riserva possono essere presentate dai seguenti soggetti:

- imprenditori agricoli singoli;
- società di persone e di capitali esercenti attività agricola;
- cooperative agricole.

Il richiedente, alla data di presentazione della domanda di concessione dei diritti della riserva, deve essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi ed oggettivi:

- a) essere titolare di partita IVA;
- b) essere iscritto al registro delle imprese agricole tenuto presso la C.C.I.A.A.;
- c) essere proprietario e/o comproprietario e/o affittuario e/o usufruttuario dei terreni sui quali verrà impiantato il vigneto. I conduttori che non sono proprietari delle superfici oggetto

- dell'impianto del vigneto, devono allegare alla domanda il consenso all'esecuzione dell'intervento, sottoscritto dal/i proprietario/i o comproprietari/i;
- d) aver costituito ed aggiornato il fascicolo aziendale, di cui al D.P.R. n. 503/99 e al D.lvo 29 marzo 2004, n. 99, presso l'Organismo pagatore competente in relazione alla residenza del produttore, se persona fisica, ovvero alla sede legale, se persona giuridica, nel quale devono risultare inserite tutte le superfici coltivate a vigneto, unitamente alla documentazione concernente la titolarità della conduzione delle superficie stesse;
  - e) essere in regola con la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di potenziale viticolo;
  - f) avere presentato le dichiarazioni obbligatorie di cui al Reg. (CE) n. 436/09 nella campagna precedente la data di scadenza per la presentazione delle domande;
  - g) non aver ceduto diritti di reimpianto nella corrente campagna vitivinicola 2015/2016 e nelle ultime 3 campagne vitivincoliche (2014/2015 – 2013/2014 – 2012/2013).

#### **F - Superficie minima e massima e modalità di assegnazione dei diritti della riserva regionale**

La superficie concessa per azienda non può essere inferiore ad 1 ettaro e superiore a 50 ettari.

Non sarà effettuata alcuna graduatoria di merito delle domande pervenute. Le richieste dichiarate ammissibili saranno soddisfatte, fino a completo esaurimento del plafond disponibile, secondo l'ordine di priorità determinato dalla data di presentazione della domanda. A tal fine, indipendentemente dalle modalità di trasmissione delle domande, si farà esclusivo riferimento alla data del protocollo unico regionale assegnata alla domanda.

Nel caso in cui le richieste di diritti con la medesima data di presentazione risultino superiori alle disponibilità della riserva, tali domande saranno tutte soddisfatte assegnando i diritti disponibili nella riserva, pro-rata ad ogni domanda in proporzione alla richiesta, fino al completo esaurimento della dotazione della riserva.

#### **G – Destinazione somme derivanti dalla cessione dei diritti della riserva**

Le somme introitate a seguito della cessione dei diritti di impianto della riserva regionale sono destinati ad attività connesse alla gestione della riserva, ad attività di studio, ricerca e sperimentazione vitivinicola nonché ad altre attività a sostegno del settore vitivinicolo regionale.

In considerazione di quanto sopra esposto si propone alla Giunta regionale quanto segue:

- a) di incaricare il Dirigente del Servizio politiche agricole produzioni vegetali e sviluppo locale ad assegnare alla riserva regionale i diritti di impianto/reimpianto scaduti alla data del 31 luglio 2015;
- b) di assegnare ai produttori i diritti di impianto disponibili nella riserva regionale;
- c) di approvare gli indirizzi ed i criteri per l'emanazione del bando regionale per la concessione dei diritti della riserva regionale, come riportati nell'*allegato A*, parte integrante e sostanziale al presente atto;
- d) di stabilire che le somme introitate a seguito della cessione dei diritti di impianto della riserva regionale sono destinati ad attività connesse alla gestione della riserva, ad attività di studio, ricerca e sperimentazione vitivinicola nonché ad altre azioni a sostegno del settore vitivinicolo regionale;
- e) di incaricare il Dirigente del Servizio politiche agricole produzioni vegetali e sviluppo locale all'emanazione del bando per l'assegnazione dei diritti di impianto della riserva definendo in dettaglio i requisiti soggettivi ed oggettivi dei richiedenti, le modalità di presentazione delle domande, la documentazione da allegare, le procedure per l'istruttoria delle domande e per i controlli successivi, le modalità di pagamento del corrispettivo, gli impegni per i beneficiari, le scadenze per l'esecuzione degli impianti, la modulistica per la presentazione delle domande.

f) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

Perugia, lì 10/09/2015

L'istruttore  
Giuseppe Antonelli

FIRMATO

---

### PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, lì 10/09/2015

Il responsabile del procedimento  
Giuseppe Antonelli

FIRMATO

---

### PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sull'atto è stato espresso:


- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto e si dichiara che l'atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;

Perugia lì 14/09/2015

Il dirigente di Servizio  
Franco Garofalo

FIRMATO



## Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI

---

**OGGETTO:** Reg. (UE) n. 1308/2013 e (CE) n. 555/2008 – D.G.R n. 1931/04. Criteri e modalità per l'assegnazione ai produttori dei diritti di impianto di vigneti della riserva regionale.

---

---

### PARERE DEL DIRETTORE


Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
  - verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
- esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 17/09/15

IL DIRETTORE  
DOTT. GIAMPIERO ANTONELLI

FIRMATO



## Regione Umbria

Giunta Regionale

Assessorato alla qualità del territorio e del patrimonio agricolo, paesaggistico, ambientale  
dell'Umbria e cultura

---

**OGGETTO:** Reg. (UE) n. 1308/2013 e (CE) n. 555/2008 – D.G.R n. 1931/04. Criteri e modalità  
per l'assegnazione ai produttori dei diritti di impianto di vigneti della riserva regionale.

---

### PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

**propone**

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 17/09/2015

Assessore Fernanda Cecchini

**FIRMATO**

---

Si dichiara il presente atto urgente

Perugia, lì